



*Istituto Istruzione Superiore "Michele Sanmicheli"*  
*I.P. Servizi Commerciali, Servizi per la sanità e l'assistenza sociale*  
*Industria e artigianato per il Made in Italy*  
*I.e.F.P. Operatore promozione e accoglienza, Operatore abbigliamento*  
*Corsi serali per studenti e adulti Servizi per la sanità e l'assistenza sociale*  
*Sede operativa ITS COSMO Fashion Academy style your future*  
Piazza Bernardi, 2 - 37129 Verona - Tel. 0458003721 - Fax 0454937531  
Succursale: Via Selinunte, 68 - Tel. 0454937530



[VRIS009002@istruzione.it](mailto:VRIS009002@istruzione.it) - [www.sanmicheli.edu.it](http://www.sanmicheli.edu.it) - [VRIS009002@pec.sanmicheli.it](mailto:VRIS009002@pec.sanmicheli.it) - C.F. 800177

Verona, 18 febbraio 2020

Circ. 427

## **ALLE FAMIGLIE E AGLI STUDENTI DEL CORSO SERALE AI DOCENTI**

### **Oggetto: PAGAMENTO TASSE SCOLASTICHE STATALI**

Si ricorda che tutti gli studenti frequentanti il nostro istituto **sono tenuti**, dopo il compimento dei 16 anni, al pagamento delle tasse erariali dovute per l'iscrizione e la frequenza ad un corso di studi secondari.

Gli studenti attualmente frequentanti i corsi serali sono tenuti al pagamento di:

**Tassa di € 21.17** (di cui tassa di iscrizione € 6,04 e tassa di frequenza € 15,13) da versare:

**-sul c/c postale n. 1016                      oppure                      sul c/c bancario: IBAN IT45 R 0760103200 00000001016**

**Intestato a Agenzia delle Entrate- Centro operativo di Pescara - Tasse scolastiche**

Nella causale va indicato il nominativo dello studente e la classe a cui è iscritto.

Se qualche studente, iscritto nell'anno scolastico 2018/19 alla classe precedente, avesse già effettuato il pagamento della tassa di iscrizione (€ 6,04), per l'anno in corso è tenuto al solo pagamento della tassa di frequenza, quindi al solo pagamento di € 15,13.

Gli studenti sono tenuti a presentare la ricevuta di pagamento in originale o la relativa domanda di esenzione allegata alla presente circolare (vedi 1\*), presso la segreteria didattica entro e non oltre il 06/03/2020.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
Prof.ssa Sara Agostini

### **1\*) ESENZIONE DALLE TASSE SCOLASTICHE STATALI**

L'art. 200 del T.U. 297/1994 stabilisce i casi in cui è ammessa la dispensa dal pagamento delle tasse scolastiche:

**-ai fini della dispensa dalle tasse scolastiche è inoltre necessario che il voto in condotta non sia inferiore a 8/10;**

**- l'esonero dalle tasse scolastiche non spetta, in ogni caso, agli alunni ripetenti;**

**- i benefici previsti per l'esonero dalle tasse scolastiche si perdono per quegli alunni che incorrano nella punizione disciplinare della sospensione superiore a cinque giorni od in punizioni disciplinari più gravi. I benefici stessi sono sospesi per i ripetenti, tranne in casi di comprovata infermità.**

L'esonero può essere ammesso in caso di:

**Meriti scolastici:** viene concesso quando si è conseguito, nello scrutinio finale, una media di voti pari o superiore agli 8/10. Nella media dei voti si computa il voto di condotta che non deve essere inferiore a 8/10.

**Motivi economici:** Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 370, del 19 aprile 2019, ha previsto l'esonero totale dal pagamento delle tasse scolastiche per gli studenti del quarto e del quinto anno dell'istruzione secondaria di secondo grado, appartenenti a nuclei familiari il cui valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è pari o inferiore a € 20.000,00. Per ulteriori approfondimenti anche in merito agli ulteriori casi di esonero si rinvia alla nota della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione prot. n. 13053 del 14.6.2019.

Nel caso di studenti lavoratori (corso serale) il reddito da prendere in considerazione sarà quello proprio dello studente, se lavoratore dipendente; in ogni altro caso si terrà conto del reddito complessivo dei familiari obbligati al mantenimento (art. 433 c.c.)

**Appartenenza a speciali categorie di beneficiari:** ovvero gli alunni che rientrano in una delle seguenti categorie: -orfani di guerra, di caduti per la lotta di liberazione, di civili caduti per fatti di guerra, di caduti per causa di servizio o di lavoro; -figli di mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, di militari dichiarati dispersi, di mutilati o di invalidi civili per fatti di guerra, di mutilati o invalidi per causa di servizio o di lavoro; -ciechi civili; alunni con disabilità certificata.